

DPR 19/05/1997 Num. 268

Il Presidente della Repubblica: Visto l' Art. 87 della Costituzione;
Visto l'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'Art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l' Art. 39 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emanare con uno o più regolamenti norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti; Vista la direttiva 96/39/CE, della Commissione del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE; Visto l'Art. 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Viste le disposizioni dell'Art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1º novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983 e successivi emendamenti;
Vista la risoluzione OMI A.648(16) recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per riportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine, adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50; Visto il decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995;
Ritenuta la necessità di definire le condizioni minime per l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti o ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Emana il seguente regolamento: DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti:

- a) in colli: 1) in colli posti in <<unità di carico>> o su <<carrelli>> oppure posti in contenitori posizionati su carrelli; 2) in contenitori con solidi alla rinfusa; 3) in contenitori intermedi; 4) in contenitori cisterna; 5) in veicoli cisterna stradali; 6) in veicoli cisterna ferroviari; 7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa; 8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa; 9) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa;
- b) alla rinfusa. 2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra;
 - b) ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo;
 - c) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) <<agente marittimo>> il raccomandatario marittimo di cui all' Art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
- b) <<nave>>, qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera ogasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all' Art. 1, comma 1;
- c) <<merci pericolose>> le merci classificate nel codice IMDG, nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
- d) <<merci inquinanti>>:
- 1) idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1;
 - 2) sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
 - 3) sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
- e) <<MARPOL>>: la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1º gennaio 1996;
- f) <<codice IMDG>>: il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, in vigore al 1º gennaio 1996;
- g) <<codice IBC>>: il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 1º gennaio 1996;
- h) <<codice IGC>>: il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1º gennaio 1996;
- i) <<risoluzione OMI A.648(16)>>: la risoluzione adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989, recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per riportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine;
- l) <<spedizioniere/caricatore>>: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto;
- m) <<autorita' centrale>>: Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale delle capitanerie di porto;
- n) <<comando di porto>>: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione. DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 3. Dichiarazione di imbarco.

1. Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi.
2. Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1. DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 4. Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenza e in caso di incidente.

1. L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal porto nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comando di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I.
2. L'agente marittimo di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo di ormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazione italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso al porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.
3. Il comandante della nave allega alla nota informativa di cui all' Art. 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo per le navi di cui all'allegato II. Tale elenco è messo a disposizione del pilota al momento del suo imbarco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navicelle che effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti in servizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, a richiesta del comando

di porto, il comandante della nave, o l'agente marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo può chiedere, con istanza motivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorità centrale, un aumento del lasso di tempo predetto.

5. La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entra in un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi di pilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo le disposizioni vigenti in materia nel porto interessato.

6. Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio e/o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto dell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

7. Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delle informazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorità centrale che, per l'intero arco delle ventiquattro ore, mantiene disponibile, ai fini della sicurezza una banca dati per fornire, su richiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unione europea. L'autorità centrale, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea, fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Stato membro in questione.

8. L'autorità centrale, in caso di incidente o di situazioni in mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possono costituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, segnala via radio tutte le informazioni necessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente.

9. Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornire immediatamente al comando di porto più vicino informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero segnalare quale autorità, nell'ambito dell'Unione europea, dispone delle informazioni richieste.

10. La comunicazione di cui al comma 9, E' effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.648(16). DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 5. Modalità di trasmissione delle informazioni. 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le procedure e le modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati. DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 6. Disposizioni finali.

1. L'osservanza del presente regolamento E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione della nave.

2. Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione. DPR 19/05/1997 Num. 268

Art. 7. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DPR 19/05/1997 Num. 268

Allegato II INFORMAZIONI CONCERNENTI LE NAVICHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI

1. Nome della nave e nominativo internazionale.

2. Nazionalità della nave.

3. Lunghezza e pescaggio.

4. Porto di destinazione.

5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorità competente.

6. Ora presunta di partenza.

7. Itinerario previsto.

8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo OMI, conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, quantitativi di tali

merci e loro ubicazione a bordo, nonché, se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (contenitori), marchi di identificazione.

9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione. DPR 19/05/1997 Num. 268 (, omesso l'allegato II).